

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

Modifica del 9 marzo 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006, del 10 maggio 2007 e del 30 giugno 2008¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Allegato 8

Durata annuale lorda del lavoro secondo l'art. 23.2 CCL

Vacanze – art. 27 CCL

Adeguamenti salariali – art. 38 CCL

Salari minimi – art. 35 CCL

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2004 6027, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141, 2008 5155

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

9 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova